

Comune di Alice Castello (VC)

Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160., artt. 816-836)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 27/03/2021

PARTE PRIMA
PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO,
E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento istituisce il canone di cui all'articolo 1, commi da 816 a 836 della legge 27 dicembre 2019 n° 160, regola il procedimento di adozione e gli effetti del provvedimento di concessione o di autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari nel territorio del Comune di Alice Castello, nonché l'applicazione del prelievo corrispondente.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai provvedimenti di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree private, sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
3. Il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
4. Sono fatti salvi tutti i procedimenti speciali imposti dalla legge o dallo Statuto del Comune.
5. Oltre ad ogni disposizione di legge, valgono le altre norme regolamentari comunali relative all'occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla contabilità, ed ogni altra, in quanto compatibile.

Articolo 2 - Concessioni e autorizzazioni

1. Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una concessione o autorizzazione da parte del Comune, secondo i casi. Devono essere precedute da una concessione o autorizzazione del Comune le occupazioni di suolo, soprassuolo, e sottosuolo di tratti di strada appartenenti alle altre amministrazioni pubbliche se comprese nel centro abitato, fatto salvo il nulla-osta tecnico dell'Ente proprietario se la strada è statale regionale o provinciale.
2. Sono parimenti soggette a concessione o autorizzazione comunale le occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.
3. Tutte le esposizioni pubblicitarie di cui all'articolo 23 del codice della strada (D.Lgs. 285/1992) se insistenti o visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, devono essere precedute da una autorizzazione del Comune (o nulla osta/autorizzazione dell'ente proprietario del bene).
4. Secondo la disciplina del presente regolamento **devono essere dichiarate** al Comune (o al soggetto gestore del canone) le esposizioni pubblicitarie diffuse mediante:
 - a. veicoli di trasporto pubblico con licenza rilasciata dal Comune;

b. altri veicoli di proprietà o utilizzo di imprese con sede nel Comune e gli autoveicoli cosiddetti “camion vela” sui quali sono applicati messaggi pubblicitari se sostano nel territorio comunale, ad eccezione delle pause di servizio, salvo che non sia occultata la superficie espositiva;

c. tutte le altre esposizioni pubblicitarie per le quali non è dovuta l'autorizzazione da parte del Comune, ma visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale.

5. Le convenzioni che attribuiscono al Comune l'amministrazione di beni appartenenti al demanio di altri enti, determinano la competenza al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni relative. Qualora non la definiscano espressamente, la competenza si intende dell'ente che ha l'amministrazione del bene.

6. Si applicano le disposizioni del presente regolamento, in quanto compatibili, anche quando il Comune debba formulare un parere/nulla-osta per occupazioni relative a strade e beni di altre amministrazioni.

7. In caso di necessità ed urgenza per evitare danni a persone ovvero gravi danni alle cose, si può procedere all'occupazione di suolo pubblico dandone immediata comunicazione al Comune. La domanda di concessione deve essere comunque presentata entro il primo giorno lavorativo successivo. Alla domanda è allegato l'eventuale verbale dell'autorità pubblica che è intervenuta a seguito della situazione di pericolo determinatasi. Qualora la concessione non sia rilasciata, ovvero non venga riconosciuta la necessità ed urgenza dell'occupazione, quest'ultima si riterrà abusiva.

8. In ordine all'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, ovvero la presa d'atto della segnalazione d'inizio attività nei casi in cui sia consentita, si rimanda integralmente al Regolamento per le attività commerciali su aree pubbliche di codesto Comune.

Articolo 3 - Il procedimento di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni

Il procedimento amministrativo per il rilascio della concessione per l'occupazione di spazi pubblici o autorizzazione per l'esposizione pubblicitaria inizia con la presentazione della domanda al Comune da inviarsi, di norma per via telematica tramite il portale del Comune ovvero da consegnarsi presso lo sportello competente ad emettere gli atti amministrativi nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti degli utenti e per realizzare una gestione del canone improntato alla massima efficienza ed efficacia.

Articolo 4 - Norme di riferimento

Oltre alle disposizioni di legge vigenti in materia, si applicano le norme regolamentari comunali relative a: occupazione di spazi pubblici, effettuazione della pubblicità, procedimento amministrativo, organizzazione degli uffici e dei servizi, contabilità, e ad ogni altra fattispecie inerente la materia.

Articolo 5 - Avvio del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo per il rilascio della concessione o autorizzazione per l'occupazione di spazi pubblici prevede la presentazione della domanda allo sportello comunale indicato per ciascun procedimento. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se prevista dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:

a) i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale e, se esistente, della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;

- b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta. Eventualmente anche mediante l'indicazione del luogo esatto della collocazione individuato e definito sulla cartografia comunale;
- c) l'entità espressa in metri quadrati e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
- d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
- e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
- f) l'eventuale intenzione di utilizzare uno spazio pubblico per svolgervi una attività di vendita diretta di prodotti da parte di un imprenditore, con indicazione precisa dell'area su cui si svolgerà tale attività;
- g) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché a prestare eventuali cauzioni che fossero dovute per la occupazione.

2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi al particolare tipo di occupazione. Nei casi previsti dalla legge sono ammesse le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. In particolare in relazione al tipo di occupazione alla domanda dovrà essere allegata:

- Planimetria quotata in scala non inferiore a 1/100 evidenziante l'ubicazione dell'area con indicazione degli ingombri delle occupazioni e degli spazi viari che restano transitabili da veicoli e pedoni, sottoscritta da tecnico abilitato iscritto ad ordine/collegio;

- Documentazione fotografica;

- Progetto del manufatto e relativa descrizione tecnica sottoscritta da tecnico abilitato iscritto ad ordine/collegio.

3. In relazione al tipo di occupazione dovrà essere allegata una dichiarazione dal seguente contenuto:

- che tutto quanto collocato è stato calcolato, realizzato e posto in opera, tenendo conto della natura del terreno, della spinta del vento e del carico neve, in modo da garantirne la stabilità come previsto dall'art. 53 comma 3 del DPR 16/12/92, n.495;

- di mantenere l'occupazione nel pieno rispetto delle norme del Decreto Legislativo 30/04/1992 N.285, evitando accuratamente di creare situazioni di pericolo o intralcio per la circolazione e i pedoni;

- di rispettare le disposizioni normative in materia igienico-sanitaria, di tutela e decoro dell'ambiente, di salvaguardia della sicurezza e incolumità pubblica;

4. La domanda di autorizzazione all'installazione di un mezzo pubblicitario, o comunque alla esposizione pubblicitaria, deve essere indirizzata allo sportello indicato per ciascun procedimento. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se prevista dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:

a. i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale o della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;

b. l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici presso i quali viene richiesta l'installazione del mezzo pubblicitario, oppure, ove non vi sia installazione o la stessa sia su suolo privato, quelli da cui è più immediatamente visibile l'esposizione pubblicitaria. Eventualmente anche l'indicazione del luogo esatto della collocazione sulla cartografia comunale.

- c. la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione pubblicitaria, la dimensione, la durata della installazione o esposizione richiesta;
- d. il contenuto del messaggio pubblicitario;
- e. la ragione per la quale è richiesta;
- f. la descrizione particolareggiata dell'installazione o della esposizione da eseguire, con le sue dimensioni, caratteristiche, colori, disegno;
- g. l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute;
- h. l'assenso del proprietario dell'immobile se diverso dal richiedente;

5. In relazione al tipo di esposizioni pubblicitarie alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- i. documentazione fotografica dalla quale risulti la posizione riferita all'edificio specifico o all'ambiente circostante (fotografia particolare), nonché il contesto architettonico del quale l'edificio stesso fa parte (fotografia d'insieme);
- ii. progetto dal quale risulti un prospetto a sezione (scale 1/20 o 1/50, comunque tale da rendere leggibile il grafico, gli ingombri e le dimensioni massime) e l'aspetto stesso in relazione al luogo d'inserimento o parte di facciata che viene ad essere interessata;
- iii. un'autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità e la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e delle persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
- iv. per gli impianti luminosi o che richiedono comunque l'utilizzo di elettricità, una dichiarazione che l'impianto elettrico del manufatto luminoso che si intende collocare sarà realizzato ed installato a norma di legge.

6. Per ciascuna tipologia di occupazione o diffusione dei messaggi pubblicitari è determinato il relativo procedimento amministrativo, la documentazione necessaria, il termine di conclusione del procedimento, l'ufficio competente alla ricezione dell'istanza e l'ufficio competente al rilascio del provvedimento.

7. Quando una esposizione pubblicitaria determini anche una occupazione di spazi ed aree pubbliche ai fini del presente regolamento, occorre presentare un'unica domanda, contenente i diversi elementi.

8. Nei casi di cui al precedente comma il provvedimento di concessione, comprende sia l'autorizzazione alla effettuazione dell'esposizione pubblicitaria sia quella relativa all'occupazione di suolo pubblico.

9. Al fine di semplificare gli adempimenti degli utenti il Comune predispone modelli esemplificativi secondo i tipi di occupazione, installazione o esposizione, con l'indicazione dei contenuti e dei documenti richiesti.

10. La diffusione di messaggi pubblicitari visibili dal territorio comunale deve essere dichiarata al Comune prima della esposizione in tutti i casi in cui la concessione o l'autorizzazione siano state rilasciate da altri Enti.

11. La variazione del messaggio pubblicitario esposto, purché non comporti variazione della struttura e/o delle dimensioni del mezzo pubblicitario o del soggetto passivo, non è soggetta ad autorizzazione ma a semplice comunicazione.

Articolo 6 - Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso, è di trenta giorni dalla data di protocollazione della domanda presso l'ufficio competente, fatti salvi diversi termini che devono essere indicati per ciascun procedimento.
2. Qualora sia necessario acquisire il parere di più servizi ovvero il parere di altri enti, il termine di conclusione del procedimento è di quarantacinque giorni dal ricevimento del suddetto parere.
3. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso alla occupazione, o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria.

Articolo 7 - Istruttoria

1. L'ufficio responsabile dell'istruttoria, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione o installazione richiesta, o della esposizione pubblicitaria, o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione di cui all'articolo 5, il responsabile formula all'interessato, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, una richiesta di integrazione.
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla richiesta. Detto termine deve essere sempre comunicato al richiedente.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui l'integrazione richiesta è presentata all'ufficio.
5. L'Ufficio responsabile dell'istruttoria verifica la completezza e la regolarità della domanda, comunica l'avvio del procedimento ove necessario e provvede ad inoltrare la domanda stessa agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la tipologia dell'occupazione o esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri.

Articolo 8 - Conclusione del procedimento

1. Il responsabile del procedimento, riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria comprendente tutti i pareri eventualmente richiesti, procede alla determinazione del canone oppure a richiederne il calcolo all'eventuale competente Concessionario per i servizi affidati in concessione, dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emissione del provvedimento di concessione o autorizzazione. Nel caso di comunicazione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria.
2. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della concessione / autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'occupazione di suolo pubblico o per altre entrate di competenza comunale di natura tributaria o patrimoniale. Non si considera

moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda al versamento delle rate concordate, nell'osservanza del piano stabilito.

3. Per i relativi adempimenti, la copia del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'Ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone

Articolo 9 - Rilascio della concessione o autorizzazione

1. Il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:

- a) pagamento, se dovuto per l'atto, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta per l'atto;
- b) pagamento dei diritti relativi all'atto, ovvero delle altre spese relative a ciascun tipo di procedimento ove previsto dalle norme vigenti;
- c) rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'amministrazione;
- d) versamento del deposito cauzionale ove richiesto, e nella misura stabilita dall'ufficio;
- e) pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dalla parte seconda del presente regolamento.

2. Il deposito cauzionale è imposto nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico possa arrecare dei danni alle strutture pubbliche. L'entità della cauzione è stabilita dall'Ufficio Tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessando il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, compreso quello di assolvimento del canone. È restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della conclusione dell'occupazione, dell'inesistenza di danni, del perfetto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione. La verifica stessa deve avvenire entro trenta giorni dalla domanda del concessionario che abbia concluso l'occupazione.

3. La cauzione può essere sostituita da una fidejussione bancaria ovvero da un'altra garanzia, prevista dalla legge.

Articolo 10 - Contenuto ed efficacia del provvedimento

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione di occupazione suolo pubblico deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:

- a) l'ubicazione precisa dell'occupazione;
- b) la misura della superficie espressa in metri quadrati dell'occupazione;
- c) la misura ed indicazione dell'area, eventualmente parziale, su cui viene esercitata una attività di vendita di prodotti da parte di un imprenditore commerciale;
- d) la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
- e) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
- f) l'importo dovuto del canone di cui al successivo articolo 18 e seguenti del presente regolamento.

2. Il provvedimento di concessione o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari in quanto proprietari o beneficiari del mezzo pubblicitario:

- a) l'ubicazione del mezzo;
- b) la misura ed indicazione dell'area su cui si possa effettuare l'installazione;
- c) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione autorizzati, la superficie ed il contenuto del messaggio pubblicitario;
- d) la durata dell'esposizione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
- e) gli obblighi del titolare della autorizzazione;
- f) l'importo dovuto del canone di cui al successivo articolo 18 e seguenti di questo regolamento.

3. La concessione o autorizzazione acquista efficacia al momento della consegna al destinatario o suo delegato da parte dell'ufficio responsabile del procedimento o del gestore del canone, previo pagamento della prima rata ovvero della rata unica del canone.

4. Le concessioni o autorizzazioni per le occupazioni con ponteggi, steccati e simili sono soggette alle disposizioni del presente regolamento salvo si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore ad una giornata. Nel caso di ponteggi o manufatti installati a seguito dell'ordinanza del Comune, per motivi di interesse pubblico, l'autorizzazione è sostituita dall'ordinanza stessa.

Articolo 11 - Principali obblighi del concessionario

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione.

2. Il concessionario non può mutare l'uso per il quale la concessione o autorizzazione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche.

3. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, di rimettere perfettamente in pristino a proprie spese l'assetto dell'area concessa nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta.

4. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.

5. Il concessionario o il soggetto titolare dell'autorizzazione è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

6. Il concessionario o il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere in ottimo stato l'installazione autorizzata, a conservarne l'uso ed il perfetto decoro per tutta la durata della concessione od autorizzazione. Il mancato rispetto di tale condizione è causa di decadenza della concessione o autorizzazione.

7. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica avente le caratteristiche previste dall'art. 55 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495.

Articolo 12 - Revoca e modifica. Rinuncia.

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'installazione, ed in ogni altro caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle norme vigenti.

2. Se l'occupazione o esposizione pubblicitaria è in corso all'atto della revoca o modifica, è dovuto il rimborso del canone eventualmente già versato relativamente al periodo di tempo non goduto, secondo la disciplina del presente regolamento.

3. Il concessionario o il soggetto autorizzato possono rinunciare all'occupazione, installazione, o esposizione pubblicitaria con una comunicazione diretta all'amministrazione. Per le occupazioni o esposizioni temporanee già iniziate, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione o esposizione; per le occupazioni o esposizioni annuali già iniziate il canone resta dovuto per l'intera annualità in cui si verifica la rinuncia o l'interruzione. La sola interruzione di fatto dell'occupazione o dell'esposizione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione o autorizzazione, né la non debenza del canone.

4. Se l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria non sono ancora iniziate, la rinuncia espressa ovvero la revoca, comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale.

5. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Articolo 13 - Decadenza automatica per mancato pagamento del canone

1. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite determina decadenza dalla concessione o autorizzazione.

2. Il soggetto gestore del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti secondo le modalità di cui all'art. 31, avvisandolo che in difetto di pagamento entro 15 giorni sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.

3. In caso di mancata regolarizzazione, l'occupazione o esposizione pubblicitaria devono cessare; ove ciò non avvenga si considerano abusive e si applica il seguente articolo 15.

4. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.

Articolo 14 - Altre cause di decadenza

1. La decadenza dalla concessione o autorizzazione è dichiarata dal Comune nei seguenti casi:

- a) violazione da parte del concessionario, del soggetto autorizzato o di altri soggetti in loro vece, delle prescrizioni contenute nel provvedimento amministrativo;
- b) violazione di norme di legge o regolamentari in materia;

- c) la mancata occupazione del suolo pubblico avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 60 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione annuale e nei 30 giorni successivi, nel caso di occupazione giornaliera;
- d) vengano meno le condizioni che ne costituivano presupposto al rilascio;
- e) il provvedimento non venga ritirato e versato contestualmente al ritiro il relativo canone entro 20 giorni dalla data del rilascio;
- f) l'esposizione pubblicitaria non venga installata entro 2 mesi dalla data del ritiro o della trasmissione a mezzo PEC dell'autorizzazione;
- g) In tutti i casi di decadenza, ivi incluso quelli di cui all'art. 13, il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie e alla rimessa in pristino dei luoghi. In caso di inottemperanza, l'Ente provvederà d'ufficio con l'addebito delle spese al soggetto inadempiente.

Articolo 15 - Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive

1. Il Comune in via preliminare intima al concessionario (contribuente) di procedere alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione o concessione. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria abusive o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata. In difetto di intervento del concessionario (contribuente), il Comune procede direttamente alla rimozione o copertura anzidetta. Il costo della rimozione o copertura è comunque posto a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria abusive o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

2. Il canone di cui al presente regolamento rimane dovuto, nella misura e con le indennità previste per le occupazioni abusive fino alla completa rimozione, oltre le sanzioni previste dalle normative vigenti.

Articolo 16 - Subentro

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico, o all'esposizione pubblicitaria ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione ai quali è stata concessa l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre 15 giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione, proponendo all'amministrazione una domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 5.

3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito.

4. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.

Articolo 17 - Rinnovo

1. Il titolare della concessione o autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta al Comune, con le stesse modalità previste dall'articolo 5 del regolamento.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione o autorizzazione che si chiede di rinnovare.
4. Il procedimento avviato con la domanda segue le stesse regole previste per il primo rilascio della concessione o autorizzazione.
5. Il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone.
6. Ai fini della determinazione del canone il rinnovo di una concessione o autorizzazione annuale non costituisce una nuova concessione o autorizzazione.

PARTE SECONDA

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

Articolo 18 - Oggetto del canone

1. Oggetto del canone sono le occupazioni di suolo pubblico a qualsiasi titolo realizzate, anche abusive, e la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusivi, aventi, in questo caso, lo scopo di promuovere e diffondere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 19 - Ambito di applicazione del canone

1. Il canone si applica alle occupazioni di qualsiasi natura effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi e nelle piazze e, comunque realizzate su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Il canone si applica altresì per le occupazioni degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, nonché sulle aree private sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio per atto pubblico o privato, o per usucapione ventennale (ex art. 1158 cod. civ.) o attraverso la *dicatio ad patriam*, mediante destinazione all'uso pubblico effettuata dal proprietario ponendo l'area a disposizione della collettività che ne fa uso continuo ed indiscriminato.
3. La diffusione dei messaggi pubblicitari, visivi e acustici, anche abusiva, è parimenti soggetta al pagamento del canone ove realizzata attraverso l'installazione di impianti, così come definiti anche dall'art. 47 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495, insistenti su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni ed aree private purché visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico dell'intero territorio comunale, nonché all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato. Ai fini dell'applicazione del canone costituisce presupposto qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, comprese le immagini, che indipendentemente dalla ragione e finalità della sua adozione, risulti oggettivamente idoneo a far

conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti a cui si rivolge, il nome, l'attività, il prodotto o che comunque promuova o migliori l'immagine del soggetto pubblicizzato.

4. Non si fa luogo all'applicazione del canone per le occupazioni realizzate con balconi, verande e bow-windows e per le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.

5. Non si fa luogo all'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

6. L'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 3 del presente articolo, esclude l'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

7. Il pagamento del canone in nessun modo sana l'occupazione abusiva o la diffusione di messaggi non autorizzata.

Articolo 20 - Soggetto passivo

1. Il canone per l'occupazione è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o **dichiarazione** ove prevista dal presente regolamento o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale.

2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione, della concessione o della **dichiarazione** ove prevista dal presente regolamento, ovvero, anche in mancanza del titolo, dal soggetto che effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari, fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido anche il soggetto pubblicizzato. L'amministrazione può richiedere il versamento del canone indipendentemente ad uno dei soggetti citati, il quale avrà diritto di rivalsa verso gli altri.

3. Il canone è indivisibile, nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile, salvo il diritto di regresso.

Articolo 21 - Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune di Alice Castello;

2. In caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

3. Il Comune, ai sensi dell'articolo 52, del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, può affidare in concessione la gestione del servizio di accertamento e riscossione, anche coattiva, del canone ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53, del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 2 spettano al concessionario. In ogni caso il rilascio dei titoli autorizzativi e le relative attività amministrative rimangono esclusiva prerogativa e competenza comunale, come disciplinato dal regolamento di organizzazione degli uffici.

5. Il comune, in caso di affidamento della concessione per l'applicazione, la riscossione e l'accertamento a terzi, attribuisce le funzioni di agente accertatore ai dipendenti del concessionario, in ottemperanza al comma 179, art. 1, della Legge 296 del 27 dicembre 2006.

Articolo 22 - Criteri per la graduazione e determinazione delle tariffe del canone.

1. Ai fini dell'applicazione della tariffa il Comune di Alice Castello alla data del 31 dicembre 2019 risulta avere una popolazione residente di 2559 abitanti. Con cadenza annuale è verificato il numero di abitanti residenti al 31 dicembre dell'anno precedente al fine dell'individuazione della classificazione del comune ed individuazione della tariffa standard applicabile.

2. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a. superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati con arrotondamento al metro quadrato superiore;
 - b. superficie della diffusione pubblicitaria espressa in metri quadrati: le esposizioni pubblicitarie inferiori ad un metro quadrato o a frazioni di esso si arrotondano per eccesso al metro quadrato;
 - c. durata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma ordinaria e luminosa;
 - d. graduazione in base alla tipologia dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, al valore economico della disponibilità dell'area nonché al sacrificio imposto alla collettività e alla finalità;
 - e. graduazione in relazione al periodo dell'anno per la diffusione di messaggi pubblicitari e l'occupazione di suolo pubblico giornaliera.
3. L'applicazione dei coefficienti moltiplicatori/di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa standard.

Articolo 23 - Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie

1. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali e temporanee:

- a) sono annuali le occupazioni a carattere stabile e le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione o autorizzazione o dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, aventi comunque durata non inferiore a 365 giorni e non superiore a ventinove anni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari la cui durata, risultante dall'atto di concessione o di autorizzazione, è inferiore a 365 giorni;

Articolo 24 - Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa in base alla tipologia

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento al metro quadrato superiore. - Per le **occupazioni di soprassuolo** che insistono su aree pubbliche già regolarmente autorizzate, il canone è determinato con riferimento alla sola parte eccedente rispetto all'area sottostante. - Per la diffusione di messaggi pubblicitari il canone è determinato in base alla superficie complessiva della minima figura piana geometrica del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente

dal tipo e dal numero dei messaggi. - Nell'ipotesi di **plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse** collocati su un unico impianto, il canone è determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo. - In caso di **mezzo pubblicitario bifacciale** a facciate contrapposte, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente. - Per la **pubblicità effettuata all'esterno di veicoli** adibiti a uso pubblico, il canone è dovuto al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio. - Per la **pubblicità effettuata all'esterno di veicoli** adibiti a uso privato il canone è dovuto al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. - Per i **veicoli** che espongono pubblicità annuale per conto proprio e su veicoli di proprietà dell'impresa il canone è commisurato e distinto per: autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg, autoveicoli con portata inferiore ai 3.000 kg, motoveicoli ed altri veicoli non ricompresi precedentemente. Per i veicoli circolanti con rimorchio pubblicizzato il canone è raddoppiato. - Qualora la **pubblicità** venga effettuata **in forma luminosa o illuminata** la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento. - Qualora il mezzo pubblicitario abbia una **superficie compresa tra mq 5 e 8** la tariffa è maggiorata del 50 per cento. - Qualora il mezzo pubblicitario abbia una **superficie superiore a mq 8** la tariffa è maggiorata del 100 per cento. - Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante **distribuzione di volantini, manifestini** e/o oggetti promozionali (qualora consentito dal vigente regolamento di polizia locale) è dovuto per ciascuna persona (a giorno) indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito. L'importo minimo del canone comunque dovuto è pari ad € 12,00. La distribuzione dei volantini effettuata direttamente nella buca delle lettere è equiparata alla corrispondenza ed è quindi esente dal canone. - Per la **pubblicità sonora** il canone è applicato per ciascun punto di diffusione della pubblicità su base giornaliera, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite. Per la pubblicità effettuata mediante proiezioni il canone è applicato al metro quadrato su base giornaliera, quando trattasi di pubblicità temporanea, al metro quadrato su base annuale quando trattasi di pubblicità permanente. Per la pubblicità effettuata con **striscioni** e altri mezzi simili che attraversano strade o piazze, il canone, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è determinato applicando la tariffa per la pubblicità annuale.

2. **Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie annuali**, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Per le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi. La misura complessiva del canone, per le occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari annuali, è determinata dalla tariffa standard di cui all'articolo 1, comma 826, della Legge 30 dicembre 2019 n° 160 alla quale si applicano i coefficienti previsti dalla Giunta Comunale, moltiplicata per i metri quadrati. Il coefficiente moltiplicatore deve essere determinato tra i valori di 0,1 e 15.

3. **Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie a carattere temporaneo**, sono soggette al pagamento del canone in base alla tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1 comma 827 della legge 30 dicembre 2019 n. 160 alla quale si applicano i coefficienti previsti dalla Giunta Comunale. La misura del canone dovuto viene determinata dalla tariffa prevista per la specifica fattispecie da moltiplicare per i metri quadrati ed i relativi giorni di occupazione del suolo pubblico o diffusione di messaggi pubblicitari. Il coefficiente moltiplicatore deve essere determinato tra i valori di 0,1 e 5.

4. Per le **occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità**, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la **tariffa**

forfetaria stabilita in € 1,50 avendo il Comune una popolazione inferiore a 20.000 abitanti di cui all'articolo 1 comma 831 della legge 30 dicembre 2019 n° 160. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore ad € 800,00. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

5. Sono considerati **passi carrabili** quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità. Per **accesso a raso** si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. Sono soggetti al pagamento del canone anche i passi carrabili a raso riportanti il cartello "divieto di sosta" regolarmente rilasciato dal Comune ai sensi delle disposizioni del Codice della Strada.

6. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa è ridotta a un quarto. Per le **occupazioni del sottosuolo con serbatoi** la tariffa standard di cui al primo periodo va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

7.1. Ogni **occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie** è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.

7.2. Ai fini del precedente punto 7.1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:

- a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
- b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;

La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:

1. durata minima 6 anni;
2. in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata.
3. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è pari:
 - per le occupazioni di cui al precedente punto 7.2, lett. a), alla tariffa prevista per la zona di riferimento aumentata del 1000 per cento;
 - per le occupazioni di cui al precedente punto 7.2, lett. b), alla tariffa determinata secondo la precedente lettera a) aumentata del 50 per cento per ciascun apparato installato oltre al primo in modalità co-siting e/o sharing;
 - per le occupazioni rilasciate su edifici, il canone calcolato ai sensi delle lettere a) e b) è aumentato del 50 per cento.

Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al punto 7.1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato aumentando del 1000 per cento il canone giornaliero, senza applicazione di eventuali riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento per le occupazioni temporanee. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

8. Per le **occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti**, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine di erogazione del carburante, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse, nonché le strutture e forme pubblicitarie relativamente alla sola proiezione ortogonale delle stesse.

9. Per le **occupazioni temporanee di suolo pubblico** il canone si applica in relazione alle ore di effettiva occupazione, ovvero in base a fasce orarie, ovvero a tariffa giornaliera. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico le tariffe determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad € 0,08 al metro quadrato per giorno.

10. Per le **occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante**, nonché per le **occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive**, le tariffe determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad € 0,08 al metro quadrato per giorno.

11. **Per le tipologie di mezzi pubblicitari diverse da quelle specificatamente individuate nel presente regolamento si applica la tariffa prevista per i mezzi pubblicitari ordinari.**

12. Le tariffe del canone si intendono prorogate di anno in anno se non espressamente modificate.

13. Non è richiesto il pagamento del canone per somme inferiori ad € 2,00.

Articolo 25 - Modalità di determinazione del canone in base alla zona

1) Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, e per la diffusione dei messaggi pubblicitari, il territorio comunale non viene suddiviso in zone.

Le tariffe standard annua e giornaliera di riferimento sono quelle indicate ai commi 826 e 827 della Legge 30 dicembre 2019 n. 160, in base alle quali è determinato il canone da corrispondere e costituiscono le tariffe ordinarie. Esse sono determinate su base annuale o giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati.

Per le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie annuali il coefficiente moltiplicatore deve essere determinato tra i valori di 0,1 e 5.

Per le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie a carattere temporaneo, il coefficiente moltiplicatore deve essere determinato tra i valori di 0,1 e 15.

2) Il comune al fine dell'applicazione del canone per le esposizioni pubblicitarie, può riservare in determinate aree, che non possono superare nel loro complesso il 30% della superficie complessiva del

territorio comunale, l'applicazione di una **categoria speciale** con una maggiorazione della tariffa base fino al 150%. Al fine della sua determinazione si tiene conto delle particolarità della zona con riferimento al flusso turistico, al traffico veicolare o pedonale e alla concentrazione di attività commerciali.

3) Nel caso in cui l'occupazione o l'esposizione insista su spazi di diverse zone, si applica la tariffa corrispondente alla zona con tariffazione maggiore.

Articolo 26 - Modalità di determinazione del canone in base a tipologia e finalità

1. Per le diffusioni pubblicitarie, sono previsti dalla Giunta Comunale dei coefficienti da applicarsi alle tariffe determinate in base alle zone di cui all'art. 25, tenuto conto delle finalità e tipologie di esposizioni riportate nella tabella seguente:

TIPOLOGIE MEZZI PUBBLICITARI

Descrizione

MEZZO PUBBL. ORDINARIO ≤ 1 MQ

MEZZO PUBBL. ORDINARIO > 1 E ≤ 5 MQ

MEZZO PUBBL. ORDINARIO > 5 E ≤ 8 MQ

MEZZO PUBBL. ORDINARIO > 8 MQ

MEZZO PUBBL. LUM./ILLUM. ≤ 1 MQ

MEZZO PUBBL. LUM. /ILLUM. > 1 E ≤ 5 MQ

MEZZO PUBBL. LUM./ILLUM. > 5 E ≤ 8 MQ

MEZZO PUBBL. LUM./ILLUM. > 8 MQ

DISTRIBUZIONE VOLANTINI

STRISCIONI

AFFISSIONE MANIFESTI

AUTOVEICOLI CON PORTATA SUPERIORE A 3.000 KG

AUTOVEICOLI CON PORTATA INFERIORE A 3.000 KG

MOTOVEICOLI E VEICOLI NON COMPRESI NEI PUNTI PRECEDENTI

PUBBLICITA' SONORA

2. Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono previsti dalla Giunta Comunale dei coefficienti da applicarsi alle tariffe determinate in base alle zone di cui all'art. 25, tenuto conto delle finalità e tipologie di occupazione riportate nella tabella seguente:

TIPO OCCUPAZIONI

Descrizione

OCCUPAZIONE ORDINARIA DI SUOLO PUBBLICO

TENDE

SOPRA/SOTTOSUOLO

DEHOR - SEDIE E TAVOLI

ATTIVITA' EDILE

BANCHI AMBULANTI

SPETTACOLI VIAGGIANTI

MANIFESTAZIONI

FIERE

CAVI E CONDUTTURE SERVIZI PUBBLICA UTILITA'

OCCUPAZIONE EFFETTUATA CON IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE

Articolo 27 - Riduzioni e Maggiorazioni

1) Per le seguenti occupazioni/ diffusioni pubblicitarie sono previste le riduzioni che seguono da applicarsi alle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale:

a. Occupazioni/ diffusioni pubblicitarie realizzate con spettacoli viaggianti: 50%;

b. Occupazioni realizzate per attività edilizie: 50%;

c. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa è ridotta a un quarto.

2) Per le seguenti occupazioni/ diffusioni pubblicitarie sono previste le maggiorazioni che seguono da applicarsi alle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale:

a. Per i veicoli circolanti con rimorchio pubblicizzato il canone è raddoppiato.

b. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento. Qualora il mezzo pubblicitario abbia una superficie compresa tra mq 5 e mq 8 la tariffa è maggiorata del 50 per cento. Qualora il mezzo pubblicitario abbia una superficie superiore a mq 8 la tariffa è maggiorata del 100 per cento.

c. Alle diffusioni pubblicitarie, ai mezzi pubblicitari ed alle insegne, può essere stabilito nel tariffario un coefficiente moltiplicatore suddiviso per superfici fino ad 1,00 metro quadrato ed oltre 1,00 metro quadrato.

Articolo 28 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i passi carrabili;
- h) le tende;
- i) le occupazioni con rampe e simili utilizzabili da soggetti portatori di handicap;
- j) le occupazioni per manifestazioni od iniziative a carattere politico o sindacale, purché l'area occupata non ecceda 10 metri quadrati;
- k) le occupazioni con portabiciclette o impianti similari destinati anche ad uso pubblico, qualora non riportino messaggi pubblicitari;
- l) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni del vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- m) occupazioni momentanee o effettuate in occasione di festività con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi, attività commerciali o professionali, purché non siano collocati per determinare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- n) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 4 ore;
- o) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- p) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- q) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- r) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- s) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;

- 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
- 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- t) La pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per conto suo, per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa;
- u) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- v) la distribuzione dei volantini effettuata direttamente nella buca delle lettere che è equiparata alla corrispondenza;
- w) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- x) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore a un quarto di metro quadrato.

Articolo 29 - Termini per il versamento del canone

1. Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere annuale è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna della concessione/autorizzazione o della presentazione della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.
4. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni pubblicitarie annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
5. Il soggetto che effettua occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, è tenuto ad effettuare il versamento del canone dovuto e la dichiarazione delle utenze complessive sue e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, entro il 30/04 di ogni anno. L'obbligo della dichiarazione, nei modi e nei termini di cui al presente comma, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempreché non si verifichino variazioni in aumento o diminuzione delle utenze.
6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

7. Il canone dovuto per le occupazioni/ diffusioni pubblicitarie annuali/permanenti deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore a euro 1.500,00, è consentito il versamento in rate trimestrali di pari importo scadenti il 31/01, il 30/04, il 31/07 e il 31/10.

8. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione o della concessione e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario o con le modalità di cui al comma 7 del presente articolo.

Articolo 30 - Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi

1. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari prive della concessione o autorizzazione comunale o nel caso in cui non sia stata presentata la **dichiarazione** ove prevista dal presente regolamento, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari che:

- a) risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo, concessorio o dalla **dichiarazione** presentata ove prevista dal presente regolamento;
- b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata;
- c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza.

2. Le occupazioni abusive e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero dei soggetti di cui alla legge 296/2006 art. 1 comma 179, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:

- a) **un'indennità** sostitutiva nella misura pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata concessa, autorizzata o dichiarata, nella misura di cui al successivo comma 3 del presente articolo;
- b) **la sanzione amministrativa pecuniaria** dal 100 al 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto con un minimo di euro 51,00;
- c) **le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente codice della strada** di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.

3. L'indennità di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo, è dovuta dall'occupante o da colui che diffonde il messaggio pubblicitario abusivo nella misura pari al canone dovuto, se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata autorizzata o dichiarata, **augmentato del 50%**. Nel caso di occupazioni o diffusioni di messaggi pubblicitari abusivi a carattere temporaneo, la sua durata si presume non inferiore a trenta giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione. Ai fini della presente disposizione si considera temporanea anche l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata senza l'impiego di impianti o manufatti di carattere stabile.

4. In caso di occupazione o di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace all'indennità e alle sanzioni di cui al precedente comma del presente articolo.

5. Tutti gli occupanti abusivi e diffusori di messaggi pubblicitari abusivi - fermo restando l'esercizio del diritto di regresso – sono obbligati in solido verso il Comune:

- a) al pagamento dell'indennità;
- b) alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
- c) all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.

6. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per la richiesta di versamento, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente o il Concessionario per i servizi affidati in gestione, dandone notizia all'interessato, mediante notifica di apposito avviso di accertamento esecutivo, nei modi e termini di cui all'articolo 1 comma 792 della Legge 27.12.2019 n. 160. La notifica del predetto avviso è effettuata entro cinque anni dalla data di rilevazione. Nel caso di mancato adempimento si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 31 - Maggiorazioni ed indennità

1. L'omesso, parziale o tardivo versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato. La richiesta di versamento delle somme dovute avviene mediante notifica di apposito avviso di accertamento esecutivo, nei modi e termini di cui all'articolo 1 comma 792 della Legge 27.12.2019.

2. L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione come previsto dall'articolo 13 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari siano considerate a tutti gli effetti abusivi e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui all'articolo 30 del presente Regolamento.

2. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.

3. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale, maggiorato di due punti percentuali con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

Articolo 32 - Rateazioni

Per le somme dovute a seguito di provvedimento per occupazione abusiva di suolo pubblico o diffusione abusiva di messaggi pubblicitari o di contestazione di mancato, tardivo o parziale pagamento del canone è concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute, su richiesta del debitore e a condizione che lo stesso versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, secondo le seguenti modalità:

- fino a € 100 nessuna rateizzazione;
- da € 100,01 a € 500,00 fino a sei rate mensili
- da € 500,01 a € 1.000,00 da sette a dodici rate mensili
- da € 1.000,01 a € 3.000,00 da tredici a venti rate mensili
- da € 3.000,01 a € 6.000,00 da ventuno a trenta rate mensili
- da € 6.000,01 a € 20.000,00 da trentuno a cinquanta rate mensili

- oltre 20.000,00 da cinquantuno a settantadue rate mensili

Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

Articolo 33 - Rimborsi

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda. Su tale somma spettano gli interessi calcolati al tasso legale.

3. Non si procede al rimborso per somme inferiori a € 10,00.

Articolo 34 - Mercati

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate sul territorio comunale in occasione di mercati sono soggette al pagamento del relativo canone come stabilito dall'apposito Regolamento per l'applicazione del Canone di concessione per le aree di mercato ai sensi dell'art. 1, comma 837 della Legge 160/2019.

Articolo 35 - Contenzioso

Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 36 - Trattamento dei dati personali

I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

PARTE TERZA

DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 37 - Soppressione servizio Pubbliche Affissioni

1. Con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è soppresso il servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. I comuni garantiscono in ogni caso l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.

Articolo 38 - Comunicazioni istituzionali

1. L'obbligo previsto da leggi o regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti, contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione delle comunicazioni nei rispettivi siti internet.

Articolo 39 - Comunicazioni prive di rilevanza economica

1. Si intendono prive di rilevanza economica i messaggi non correlati all'esercizio di attività economiche in cui non vi sia, nel contesto del manifesto, la promozione economica di prodotti e servizi.

2. In caso di sponsorizzazioni è consentita l'indicazione del solo marchio o logo del/degli sponsor purché di contenute dimensioni e proporzionato nell'ambito del manifesto.

3. L'affissione è effettuata da parte degli interessati a diffondere le comunicazioni di cui al comma 1. all'articolo 37. Il numero degli impianti a tal fine destinati è pari a 12.

Articolo 40 - Gestione del servizio Pubbliche Affissioni

1) Dall'entrata in vigore del presente Regolamento e sino alla data del 30 novembre 2021 il canone ivi regolamentato si applica anche al servizio di pubbliche affissioni per garantire la disponibilità generale alla comunicazione di messaggi aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e anche con rilevanza economica, avendo cura di salvaguardare la parità di condizioni e tariffe accessibili, l'ordine ed il decoro urbano.

2) Gli introiti del canone sulle pubbliche affissioni devono coprire in ogni caso il costo del servizio, la manutenzione e l'installazione di nuovi impianti affissionali.

3) Il servizio delle pubbliche affissioni, è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del Concessionario del Servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, diffusi nell'esercizio di attività economiche.

4) L'elenco degli impianti adibiti a pubbliche affissioni è soggetto a variazioni in ragione di esigenze di forza maggiore o di pubblica utilità, ed è allegato al presente regolamento. Gli impianti esistenti sul territorio rispondono alle effettive esigenze attuali.

5) Qualora non esista una ripartizione degli impianti distinta tra affissioni di natura commerciale e quelle aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e comunque prive di rilevanza economica, il servizio avrà comunque cura di destinare, ove possibile, separatamente le varie affissioni, affinché non si crei eventuale disagio.

Articolo 41 - Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione (in caso di affidamento in concessione, tramite l'eventuale gestore del canone unico).

2. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni - per ciascun foglio di dimensione pari o inferiore a 70 x 100 e per periodi minimi di esposizione di 10 giorni e per ogni periodo di 5 giorni eccedente

a quello iniziale - ai soli fini della tariffazione, è data dalla tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, comma 827 della legge 160/2019 moltiplicata per i coefficienti moltiplicatori, così come determinata da delibera di Giunta Comunale.

3. Il canone dovuto per il servizio corrisponde alla tariffa di cui al punto 2 applicata per foglio e giorni di esposizione.

4. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato prima o contestualmente alla richiesta del servizio.

Articolo 42 - Tariffe e maggiorazioni

1) E' dovuta una maggiorazione del 50% in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli.

2) E' dovuta una maggiorazione del 50% per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è invece applicata una maggiorazione del 100%.

3) E' dovuta una maggiorazione del 100% qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi da lui prescelti.

Articolo 43 - Riduzione del canone Pubbliche Affissioni

Il canone per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotto alla metà:

a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali (e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 44) intendendo per via esclusiva l'assenza di ulteriori soggetti sia organizzatori sia presenti nel manifesto;

b) per i manifesti riguardanti in via esclusiva comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, intendendo per via esclusiva l'assenza di ulteriori soggetti con scopo di lucro sia organizzatori sia presenti nel manifesto;

c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali limitatamente alla circoscrizione territoriale di competenza di ciascun ente;

d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza, purché privi di soggetti commerciali;

e) per gli annunci mortuari.

Articolo 44 - Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:

a) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;

b) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;

c) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

- d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 45 - Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

1) Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato sulla base di una richiesta presentata attraverso un modulo di prenotazione e con le modalità indicate dall'ufficio affissioni secondo i seguenti criteri:

- a. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della richiesta e contestuale pagamento del canone che è annotato in apposito registro, anche elettronico, in ordine cronologico. I manifesti devono essere consegnati non oltre il quinto giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con nessun obbligo di restituzione del canone versato. Tutti i manifesti devono riportare la data di scadenza dell'affissione stessa con il timbro del Comune (o della concessionaria, se il servizio non è gestito internamente);
- b. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, presso l'ufficio affissioni sono consultabili regolamento, tariffe e nota posizioni;
- c. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore.
- d. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente con le stesse modalità di richiesta della disponibilità;
- e. Nei casi di cui alle lettere c) e d) il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico richiedendo il rimborso delle somme già pagate oppure richiedere di posticipare le affissioni rispetto alla data originaria;
- f. Il committente può richiedere, una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere valutata solo se pervenuta al gestore entro 10 giorni lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la disponibilità degli spazi. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita: se la richiesta di annullamento perviene entro le 96 ore antecedenti l'affissione, il canone già versato non è oggetto di restituzione.
- g. L'ufficio affissioni non ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati, ovvero per cause non a lui imputabili, ma nell'eventualità deve mantenere a disposizione del richiedente i relativi spazi;
- h. Per l'esecuzione urgente del servizio di affissione, di qualunque genere essa sia, richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, oltre al canone dovuto è applicato un canone per diritto di urgenza pari al 20% del canone calcolato per i manifesti, che comunque non può essere inferiore ad **Euro 30,00** per ciascuna commissione e ciascun soggetto pubblicizzato. Nel caso in cui l'ufficio affissioni non possa garantire l'affissione degli annunci funebri, previa autorizzazione dell'ufficio medesimo, si potrà provvedere autonomamente all'affissione con la corresponsione del solo canone di affissione senza alcun diritto di urgenza, avendo cura di non "coprire" manifesti non ancora scaduti. In caso di affidamento in gestione del servizio, la maggiorazione consistente nel diritto d'urgenza è attribuita al concessionario del servizio, in parte quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla

reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro ed in parte quale oneri di mantenimento degli impianti di affissione dei manifesti.

i. Le affissioni vengono eseguite con cadenza di massimo una volta alla settimana, salvo l'affissione sia richiesta con pagamento dell'urgenza, e sarà cura dell'ufficio comunicare le relative date;

j. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le norme del presente regolamento in quanto applicabili.

Articolo 46 - Vigilanza sanzioni amministrative

1. Il gestore del canone e la Polizia Locale in virtù di una generale competenza in merito all'osservanza dei regolamenti comunali, esercitano il controllo per la corretta applicazione delle norme sulle pubbliche affissioni. Essi sono pertanto abilitati ad eseguire sopralluoghi, accertamenti, a contestare le relative violazioni, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione delle affissioni abusive.

2. Per la rimozione ovvero l'oscuramento del materiale abusivamente affisso avente medesimo contenuto, è dovuta dal trasgressore un'indennità pari al doppio del canone dovuto e la maggiorazione di cui all'art. 42 lett. h) del presente regolamento.

3. Ai fini della contestazione delle violazioni si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dall'art. 29.

PARTE QUARTA

DISCIPLINA TRANSITORIA

Articolo 47 - Norme transitorie

1. Il regolamento per l'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 24/0/2020, nonché la delibera tariffaria n. 100 approvata dalla Giunta Comunale in data 19/12/2020 restano applicabili per le esposizioni pubblicitarie temporanee e le affissioni fino all'entrata in vigore del presente Regolamento, salvo conguaglio.

2. Il regolamento per il canone occupazione spazi ed aree pubbliche approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 18/07/2015 e s.m.i., nonché la delibera tariffaria n. 100 approvata dalla Giunta Comunale in data 19/12/2020 restano applicabili per le occupazioni temporanee fino all'entrata in vigore del presente Regolamento, salvo conguaglio.

3. Nelle more dell'applicazione del regolamento sul canone e delle relative tariffe l'importo dovuto a titolo di canone per l'anno 2021 viene quantificato in base alle tariffe vigenti nel 2020 per COSAP e ICP – diritto sulle pubbliche affissioni, salvo successivo conguaglio commisurato all'importo del canone da effettuarsi entro il 30 settembre 2021.

4. Nel caso di gestione esternalizzata, viene mantenuto l'affidamento del servizio in capo al concessionario cui era affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, con possibilità di estensione allo stesso concessionario del contratto originario.

5.Si ritengono valide le concessioni, autorizzazioni e dichiarazioni già rilasciate o presentate ai fini dell'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità o del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche di cui al D. Lgs. 507/1993 attive al 31.12.2020.

Articolo 48 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 01/01/2021.